

STATUTO
SALERNO ENERGIA HOLDING S.p.A.
TITOLO I
DENOMINAZIONE -
DIREZIONE E COORDINAMENTO - CONTROLLO ANALOGO -
- SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA - OGGETTO

Art.1

E' costituita una holding comunale di partecipazione societaria sotto forma di società per azioni avente socio unico il Comune di Salerno denominata

“SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.”.

Art.2

Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio Comune di Salerno che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo analogo esercitato dal socio unico è effettuato attraverso i propri organi ed uffici con le modalità indicate nel disciplinare sul controllo analogo al quale si compie integrale rinvio, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

- a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;
- b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
- d) previsione di revoca degli amministratori societari che ritardino o impediscano il corretto esercizio dei poteri di vigilanza, coordinamento e di indirizzo.

I rapporti tra la società ed il socio unico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale;

La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

Per l'acquisto di beni, servizi e lavori la società osserva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dai regolamenti attuativi;

La società stabilisce con regolamenti interni i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi,

anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

La società non può corrispondere al personale dirigente nonché, ove presente, al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e il trattamento economico dagli stessi percepito è contenuto nei parametri della dirigenza pubblica locale.

La società esercita per conto del Comune di Salerno sulle società partecipate che operano in affidamento diretto (in house providing), le attività di direzione, coordinamento e controllo, tali da assicurare un controllo analogo a quello esercitato dal Comune stesso sui propri uffici.

Il controllo è effettuato attraverso i propri uffici con le modalità indicate nei commi che precedono.

Art.3

La Società ha sede legale in Salerno.

Art.4

Il domicilio legale del socio, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art.5

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, osservate le norme del presente Statuto e della legislazione vigente.

Art.6

6.1 La società ha per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi. A tal fine, la Società provvede in particolare:

- * alla definizione degli indirizzi di programmazione, dei piani strategici ed industriali, nonché alla determinazione delle politiche di investimento e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte dal Gruppo,
- * al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate e controllate,
- * al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate e controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime,
- * alla gestione dei servizi amministrativi, finanziari, del recupero dei crediti, del controllo di gestione e dell'amministrazione del personale delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi legali e fiscali delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi legati alla organizzazione aziendale, qualità e sicurezza delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi legati agli acquisti, appalti e contratti delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi generali di segreteria, di sede e logistici delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi di information and communication technology e CED delle società partecipate e controllate,
- * alla gestione dei servizi di marketing e comunicazione delle società partecipate e controllate,

* alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse.

6.2 Con particolare riferimento alle attività nel settore energetico oggetto di separazione funzionale (unbundling), la società persegue, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico, b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili, e c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

6.3 La Società, in quanto strumento organizzativo del Comune di Salerno, può assumere e cedere partecipazioni, anche di minoranza, in altre società, imprese, consorzi ed associazioni che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali, l'erogazione di servizi strumentali e/o di interesse economico generale ovvero la gestione e/o proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e immobiliari.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con gli altri enti pubblici ed università, stipulando con essi convenzioni.

La Società può affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive.

Ai sensi dell'art.16 comma 3 D.Lgs. 175/2016, oltre l'80 per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -

Art.7

Il Capitale sociale è di **Euro 15.843.121 (quindicimilionioctocentoquarantatremilacentoveventuno)** diviso in numero 306.740,00 (trecentoseimilasettecentoquaranta/00) azioni nominative di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna per quanto riferito ai valori patrimoniali conferiti.

Il capitale sociale è incedibile.

L'eventuale trasferimento è nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa.

Art.8

I certificati azionari sono staccati da un libro a matrice e sono numerati progressivamente. Essi recano la firma dell'Amministratore Unico ovvero Presidente e di un amministratore. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Art.9

La Società può deliberare la emissione di obbligazioni, previa deliberazione

dell'Assemblea dei Soci assunta in conformità al disposto dell'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.

Art.10

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447 bis e segg. Codice Civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2447 ter, ultimo comma del Cod. Civ..

Art.11

Sono organi della società:

L'Assemblea dei Soci;

L'Amministratore Unico;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'Amministratore delegato;

Il Direttore Generale;

Il Collegio Sindacale.

TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 gg. nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria:

- * approva il bilancio annuale, i programmi, le relazioni previsionali ed i piani finanziari;
- * delibera sull'apertura di filiali in altre località nazionali ed internazionali;
- * prende atto della nomina, da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri, ovvero dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, così come disposto dai successivi artt. 19 e 26;
- * determina il compenso del Presidente, dell'Amministratore delegato, degli Amministratori, ovvero dell'Amministratore Unico, e dei Sindaci;
- * nomina gli Amministratori e i Sindaci delle società controllate;
- * discute tutti gli argomenti che l'organo amministrativo ritiene opportuno porre all'ordine del giorno e che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria;
- * delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- * approva il documento programmatico triennale e altri documenti programmatici predisposti sulla base delle indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale;
- * approva i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- * definisce gli indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- * nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- * approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.”

L'Assemblea straordinaria delibera:

Sulle modificazioni dello Statuto;

Sull'emissione di obbligazioni;
Sullo scioglimento, sulla fusione e sulla scissione della società;
Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
Su quanto altro indicato dall'avviso di convocazione.

Art.13

La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con avviso contenente l'ordine del giorno, e con le altre modalità previste dalle norme vigenti.

Nello stesso avviso dovrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Le assemblee si terranno presso la sede sociale, sita in Salerno o altrove purché in Italia.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.14

Il socio unico, Comune di Salerno, è rappresentato in assemblea dal Sindaco pro-tempore o da suo delegato.

Art.15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea, ovvero dall'Amministratore Unico.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dal Presidente stesso.

Per le Assemblee straordinarie il Segretario deve essere un Notaio.

Art.16

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge.

Art.17

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza del socio unico.

Art.18

Il Segretario redige processo verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

Il verbale deve recare la firma del Presidente e del Segretario ed è raccolto in apposito registro.

Delle deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria viene redatto verbale da un Notaio.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'Assemblea sono dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.19

L'Organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, quest'ultimo nominato nel rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto adottato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione, laddove nominato in alternativa all'Amministratore Unico, elegge nel proprio seno un Presidente, nonché un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è attribuita senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, al solo scopo di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la scelta sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento di attuazione DPR 30.11.2012 n.251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La limitazione ai casi previsti dalla Legge per la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Spetta al Sindaco del Comune di Salerno la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico e, ove nominato, dell'Amministratore delegato, nonché la loro eventuale revoca per violazione degli atti di indirizzo del Comune di Salerno.

Art.20

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.

Nel caso di amministrazione a mezzo di Consiglio di Amministrazione, la cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori per dimissioni o altre cause, determina la decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa, si provvede ai sensi del comma 2 del precedente articolo 19. I Consiglieri rimasti in carica, previa comunicazione datane al Sindaco del Comune di Salerno, provvedono alla cooptazione. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino a determinazione del Sindaco del Comune di Salerno.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Art.21

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto per quanto è dalla legge o dal presente Statuto riservato all'Assemblea.

Art.22

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale a mezzo pec o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima

di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax inviato ventiquattro ore prima di quello fissato per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio affida le funzioni di Segretario ad un Consigliere di Amministrazione o a un dipendente della Società.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.23

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o su suo mandato ad altro componente, o al Direttore Generale.

Art.24

Il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo, che ne determina i poteri, il compenso e la durata della nomina. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore Generale, in particolare:

- Sovrintende all'attività produttiva, tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- Può stare in giudizio quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività della Società;
- Dirige il personale;
- Adotta tutti i provvedimenti relativi al personale, nei limiti, con i criteri e con le modalità stabiliti dall'organo amministrativo;
- Provvede, nei limiti e con le modalità fissate dall'organo amministrativo, agli acquisti ed alle forniture indispensabili al normale funzionamento della Società.

TITOLO V

IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.25

Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis Codice Civile.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

Spetta al Sindaco del Comune di Salerno la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, inclusi i Supplenti ed il Presidente, nonché la loro eventuale revoca.

Art.26

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un Revisore iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sono nominati dall'Assemblea sentito il Collegio Sindacale. La durata e le funzioni sono regolate dalla legge.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art.27

L'esercizio sociale comincia con il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Art.28

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, il bilancio di cui all'articolo precedente è sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso è depositato presso la Sede Sociale unitamente alle relazioni dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuto a disposizione dei Soci.

Art.29

Gli utili netti d'esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale, sono assegnati alle azioni. L'Assemblea può deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali prelevamenti sugli utili oppure può disporre di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo di amministrazione e nei termini indicati dallo stesso.

Art.31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII PROROGA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.32

Per la proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.33

Qualsiasi Controversia sulla interpretazione e la esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la Società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Art.34

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.